


MODIFICAZIONI DEL LATO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE



DELEGAZIONE PASSIVA

PRESUPPONE CHE IL DELEGANTE SIA CREDITORE DEL DELEGATO E DEBITORE DEL DELEGATARIO

DELEGAZIONE PROMISSORIA → IL DEBITORE (DELEGANTE) DELEGA UN TERZO (DELEGATO) AD OBBLIGARSI AD EFFETTUARE UNA DETERMINATA PRESTAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE (DELEGATARIO) → CIÒ NON LIBERA IL DELEGANTE CHE RESTA OBBLIGATO INSIEME AL DELEGATO (delegazione cumulativa), MA IL DELEGATARIO NON PUÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL DELEGANTE PRIMA DI AVERLO CHIESTO AL DELEGATO

→ IL DELEGATARIO PUÒ TUTAVIA LIBERARE IL DELEGANTE CON DICHIARAZIONE ESPRESSA (delegazione liberatoria)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO → IL DEBITORE (DELEGANTE) DELEGA IL TERZO (DELEGATO) AD EFFETTUARE UNA DETERMINATA PRESTAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE (DELEGATARIO) → FUNZIONE IMMEDIATAMENTE SOLUTORIA

ESPROMISSIONE

ACCORDO CON CUI IL TERZO (ESPROMITTENTE) SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEL CREDITORE (ESPROMISSARIO) AD ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE PREESISTENTE DEL DEBITORE ORIGINARIO (ESPROMESSO)

→ CIÒ NON LIBERA L'ESPROMESSO, CHE RESTA OBBLIGATO INSIEME AL ESPROMITTENTE (espromissione cumulativa), MA L'ESPROMISSARIO PUÒ LIBERARE L'ESPROMESSO CON DICHIARAZIONE ESPRESSA (espromissione liberatoria)

L'ESPROMISSIONE SI DIFFERENZIA DALLA DELEGAZIONE PROMISSORIA PER LA SPONTANEITÀ DELL'INIZIATIVA DEL TERZO, CIOÈ PER LA MANCANZA DI DELEGA

ACCOLLO

ACCORDO BILATERALE TRA IL DEBITORE ED UN TERZO, IN FORZA DEL QUALE QUEST'ULTIMO (ACCOLLANTE) ASSUME A PROPRIO CARICO L'ONERE DI PROCURARE AL CREDITORE (ACCOLLATARIO) IL PAGAMENTO DEL DEBITO DELL'OBBLIGATO ORIGINARIO (ACCOLLATO)

ACCOLLO INTERNO → ACCORDO CON VALENZA SOLO INTERNA TRA ACCOLLANTE E ACCOLLATO, CHE NON RICONOSCONO ALCUN DIRITTO AL CREDITORE, IL QUALE NON ACQUISTA UN NUOVO DEBITORE ACCANTO A QUELLO ORIGINARIO E QUINDI NON HA DIRITTO DI RIVOLGERSI ALL'ACCOLLANTE PER IL PAGAMENTO
→ ACCOLLATO E ACCOLLANTE POSSONO IN QUALUNQUE MOMENTO MODIFICARE O REVOCARE L'IMPEGNO ASSUNTO DALL'ACCOLLANTE A FAVORE DELL'ACCOLLATO

ACCOLLO

ACCOLLO ESTERNO → ACCORDO CON CUI ACCOLLANTE E ACCOLLATO HANNO INTESO CONFERIRE AL CREDITORE ACCOLLATARIO IL DIRITTO DI PRETENDERE DIRETTAMENTE DALL'ACCOLLANTE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE L'ADESIONE DEL CREDITORE ALL'ACCORDO LO RENDE IRREVOCABILE
→ LA LIBERAZIONE DELL'ACCOLLATO SI PUÒ AVERE SOLO PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DEL CREDITORE O SE LA LIBERAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE ESPRESSA DELL'ACCORDO INTERVENUTO TRA ACCOLLATO E ACCOLLANTE, RAGIONE PER CUI L'ADESIONE DEL CREDITORE DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA LIBERAZIONE DELL'ACCOLLATO (accollo liberatorio).
→ ALTRIMENTI L'ACCOLLATO RESTA OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'ACCOLLANTE (accollo cumulativo)